



Università degli Studi di Ferrara

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DIRETTE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA

ART. 1

La formazione tende:

- ad accrescere le abilità professionali del personale attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, procedurali, normative ecc., anche al fine di favorire lo sviluppo professionale e di carriera all'interno della categoria da una posizione economica all'altra, e nella progressione verticale può inoltre costituire uno strumento atto a favorire la mobilità interna fra strutture dell'Ateneo;
- ad accrescere le abilità individuali con lo sviluppo di capacità relazionali con gli utenti e con i colleghi, con l'accrescimento di consapevolezza del ruolo, della motivazione ad agire e ad assumere responsabilità con lo sviluppo dell'orientamento alla ricerca di soluzioni innovative e creative per la riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
- a favorire l'inserimento del personale di nuova assunzione nei processi organizzativi.

La formazione viene predisposta sulla base di un piano formativo collegato al piano triennale d'Ateneo articolato per tutte le categorie professionali previste dal CCNL secondo le funzioni ed i ruoli.

ART. 2

La formazione e l'aggiornamento professionale sono interesse e compito dell'Ateneo e dei singoli Centri di spesa e riguardano tutto il personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.

Il personale, cui sono rivolti i corsi organizzati dall'Amministrazione, è tenuto obbligatoriamente a prendervi parte.

Deve, inoltre, essere consentita a tutti la partecipazione a corsi organizzati dall'Amministrazione, anche se non direttamente equivalenti alle mansioni proprie dell'Area, inclusa nella stessa categoria professionale. La partecipazione a tali iniziative è comunque subordinata alle necessità di servizio.

L'Amministrazione può prevedere una valutazione dei contenuti dei corsi e dell'attività di docenza. Tale valutazione sarà obbligatoria per l'attività formativa affidata a soggetti esterni altamente qualificati.

ART. 3

La formazione deve essere svolta in orario di lavoro, di norma in orario antimeridiano. Qualora la partecipazione ai moduli formativi dei corsi obbligatori dovesse comportare la presenza dei partecipanti per un numero di ore superiore a quelle previste dal normale orario di servizio, queste eccedenze potranno essere recuperate sotto forma di permessi per riposi compensativi.



Università degli Studi di Ferrara

In caso di partecipazione a corsi obbligatori, non dovranno essere recuperate le ore di sovrapposizione con l'orario di servizio che saranno considerate orario di lavoro a tutti gli effetti.

In caso di partecipazione a corsi non previsti come obbligatori dal piano formativo d'Ateneo e di sovrapposizione con l'orario di servizio, il dipendente dovrà recuperare integralmente le ore non dedicate al servizio.

La frequenza ad una attività formativa comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma. L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste dal modulo formativo.

I Direttori delle singole strutture devono assicurare la partecipazione del personale, garantendone la rotazione ed assicurando la funzionalità dei servizi mediante misure di programmazione e/o turnazione.

La mancata partecipazione a corsi di formazione per motivi di servizio deve essere motivata dal responsabile della struttura ed in ogni caso deve essere segnalata in tempo utile per la sostituzione con altro personale interessato. La mancata segnalazione preventiva all'ufficio competente può comportare, se non ragionevolmente motivata, la perdita del diritto di iscrizione ad ulteriori attività formative, anche di diversa tipologia od obiettivo, per l'anno in corso. Nel caso di mancata partecipazione per motivate esigenze di servizio o di salute, i collaboratori saranno inseriti nelle successive eventuali edizioni.

Il dipendente autorizzato a partecipare ad attività formative non obbligatorie, si impegna a seguire l'attività richiesta con le stesse modalità di partecipazione previste per la formazione obbligatoria.

Le attività formative si terranno, di norma, dall'inizio del mese di gennaio alla fine del mese di giugno e dalla metà di settembre alla metà di dicembre. I corsi verranno reiterati fino ad esaurire le domande pervenute.

ART. 4

La partecipazione ai corsi di formazione e il superamento della verifica finale, se prevista, vengono certificate dall'Amministrazione organizzatrice che terrà conto del percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta.

ART. 5

L'Ateneo si impegna ad organizzare in loco tutta la formazione/aggiornamento obbligatoria o ad agevolare forme di partecipazione a formazione/aggiornamento organizzata da altri soggetti.

E' formazione/aggiornamento obbligatoria anche quella specialistica, che abbia un impatto rilevante sul lavoro del singolo.



Università degli Studi di Ferrara

Accanto alle attività formative, l'Amministrazione organizza seminari a carattere informativo e divulgativo su tematiche di interesse per la sicurezza o l'organizzazione del lavoro indirizzati a tutto il personale dell'Ateneo.

Il numero minimo di partecipanti necessario per l'attivazione di un corso è di 10 persone; considerati i contenuti e le finalità di taluni interventi formativi, l'Amministrazione potrà comunque decidere di predisporre l'organizzazione di corsi che comportino un numero inferiore di partecipanti.

In caso di elevata adesione del personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, l'Amministrazione fornirà, a turni e a rotazione, l'opportunità di parteciparvi in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria.

La partecipazione ai corsi fuori sede avviene in particolare per corsi di formazione/aggiornamento specialistici ed è svolta, di norma, in orario di lavoro, corrispondente alla giornata lavorativa del dipendente con spese a carico dell'Amministrazione e/o dei Centri di spesa.

Non possono rientrare nelle iniziative di formazione la partecipazione a convegni e seminari. Pertanto, alle richieste individuali, approvate dal responsabile della struttura di appartenenza del richiedente, che perverranno all'Amministrazione, dovrà essere allegato il programma dal quale risulti in modo esplicito che trattasi di iniziativa di formazione.

Sulla base della disponibilità del fondo si provvederà all'accoglimento della richiesta.

La somma erogata per ogni singola domanda non può comunque essere superiore a € 1.549,37 (£. 3.000.000).

ART. 6

Il personale può concorrere all'attività di formazione o aggiornamento professionale.

I requisiti per candidarsi ad effettuare prestazioni didattiche sono:

- essere esperti della materia;
- ricoprire posizione lavorativa omogenea alle tematiche dell'attività formativa.

Qualora il docente sia in posizione lavorativa di tempo parziale, tali prestazioni dovranno essere svolte fuori dall'orario di servizio o con eventuale recupero delle ore impiegate, nel caso di svolgimento delle lezioni durante l'orario di servizio.

L'attività di docenza sarà retribuita in base a quanto previsto dal CCNL in materia di formazione professionale.



Università degli Studi di Ferrara

In caso di valutazione non positiva da parte dei partecipanti al corso, della attività di docenza prestata l'incaricato decadrà dal gruppo di formatori interni costituito presso l'Ateneo.

ART. 7

E' istituita una Commissione tecnica, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione, individuati nel Dirigente dell'Area Amministrativa o persona da questi delegata e nel Responsabile Servizio Formazione, e due nominati dal Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, con compiti propositivi nei confronti dell'Amministrazione relativamente alla predisposizione delle linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento dell'Ateneo.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa la Commissione predisporrà un progetto di lavoro finalizzato all'elaborazione del documento propositivo suddetto.

Per la realizzazione di tale progetto la Commissione potrà avvalersi di risorse economiche sino ad una cifra massima pari al 3% del fondo destinato alla formazione del personale tecnico-amministrativo. Entro tale limite la Direzione nell'autorizzare il progetto di lavoro si impegnerà a garantire la somma necessaria alla sua effettiva realizzazione”